

STATUTO

**COOPERATIVA SAN CAMILLO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA GIUSEPPE GIUSTI
42/B

Numero REA: CT - 272893

Codice fiscale: 04086160878

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Il comparente, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza, dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo conferma. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine otto e quanto di questa di tre fogli.

f.to Zappalà Salvatore

f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A" al n. 8613 di Repertorio e n. 3387 di Raccolta

ELENCO DEI SOCI DELLA

"COOPERATIVA SAN CAMILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

presenti all'Assemblea del giorno 1 dicembre 2004

1) **ZAPPALA' SALVATORE**, nato a Giarre il 5 febbraio 1961 ed ivi residente in via L. Orlando n. 89, codice fiscale ZPP SVT 61B05 E017K;

2) **RAPISARDA LUCIO**, nato a Giarre il giorno 8 marzo 1961 ed ivi residente in via Don Luigi Sturzo n. 89, codice fiscale RPS LCU 61C08 E017E;

3) **MAVILIA SEBASTIANO**, nato a Giarre il 4 gennaio 1955 ed ivi residente in via Giuseppe Giusti n. 42/B, codice fiscale MVL SST 55A04 E017N;

4) **MESSINA NELLO ORAZIO**, nato a Giarre il 6 luglio 1955 ed ivi residente in via San Matteo n. 101, codice fiscale MSS NLR 55L06 E017M;

5) **DI SALVO ALFIO**, nato a Giarre il 26 febbraio 1957 ed ivi residente in via Silvio Pellico n. 66, codice fiscale DSL LFA 57B26 E017J;

6) **RAPISARDA ALFREDO**, nato a Giarre il 2 marzo 1971 ed ivi residente in via Don Luigi Sturzo n. 89, codice fiscale RPS LRD 71C02 E017E;

7) **CRISAFULLI CARMELO**, nato ad Acireale il giorno 1 luglio 1976 e residente a Giarre in via Luigi Orlando n. 56, codice fiscale CRS CML 76L01 A028K, per delega;

8) **VIRZI' SANTO**, nato a Giarre il 18 settembre 1961 ed ivi residente in via Sac. Angelo Rocca n. 8/4, codice fiscale VRZ SNT 61P18 E017N;

9) **LAVERNIER MICHELE**, nato a Giarre il 25 settembre 1950 ed ivi residente in via Don Luigi Sturzo n. 97, codice fiscale LVR MHL 50P25 E017X, per delega;

10) **PUGLISI GIUSEPPE**, nato a Riposto il 19 marzo 1961 e residente a Giarre in via Don Luigi Sturzo n. 79, codice fiscale PGL GPP 61C19 H325F, per delega;

11) **DI SALVO SALVATORE**, nato a Giarre il 17 agosto 1982 ed ivi residente in via Silvio Pellico n. 66, codice fiscale DSL SVT 82M17 E017A, per delega;

12) **VADALA' VINCENZO**, nato a Giarre il 29 ottobre 1960 e residente a Giarre, frazione Macchia, via Luigi Orlando n. 267, pal. B, codice fiscale VDL VCN 60R29 E017V, per delega;

13) **PUGLISI MARIO**, nato a Giarre il 19 agosto 1955 ed ivi residente in via Luminaria n. 8, codice fiscale PGL MRA 55M19 E017K, per delega;

14) **FINOCCHIARO ALFIO**, nato ad Acireale il giorno 11 novembre 1965 e residente a Giarre in via Carlo Cattaneo n. 6, codice fiscale FNC LFA 65S11 A028G, per delega.

f.to Zappalà Salvatore

f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "B" al n. 8613 di Repertorio e n. 3387 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SAN CAMILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione- Sede

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e della legislazione sociale, con sede nel Comune di Giarre, la società cooperativa denominata "COOPERATIVA SAN CAMILLO Società Cooperativa Sociale ONLUS"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate - cooperativa sociale cosiddetta di tipo "B", ai sensi dell'art.1, primo comma, lett. B) della legge 8 novembre 1991, n. 381 - condizioni generali migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, in riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) La realizzazione di attività e la prestazione di servizi nei settori dell'edilizia, del giardinaggio e dei servizi.

In particolare e in relazione a quanto anzi, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e per conto terzi (Enti pubblici e privati):

a) attività di giardinaggio, facchinaggio, servizi di pulizia, tinteggiatura, falegnameria, manutenzione edile, costruzioni e riparazioni edili, lavori di acquedotti e fognature, lavori di difesa e sistemazione idraulica, impianti di irrigazione, lavori di posa di pali per impianti di illuminazione, lavori di sistemazione di verde attrezzato in parchi, ville e giardini, lavori stradali con completamento a verde, lavori di canalizzazione per posa

in opera di cavi per illuminazione, lavori in cemento armato, nonché:

- lavori di arginatura e gabbionatura, lavori di scavi e blocchi per palificazione, lavori di restauro edifici, segnaletica e sicurezza stradale, pavimentazioni anche industriali e speciali;
- lavori di carpenteria per edilizia, trivellazioni pozzi, impermeabilizzazione terreni, fondazioni speciali, consolidamento di terreni e opere speciali nel sottosuolo, lavori preparatori e di ripristino per installazione impianti idraulici, elettrici (scavi e ripristino);
- movimento terra;

b) servizi di allestimento e gestione di attività di intrattenimento, spettacolo, turismo sportivo e ricreativo, compresi i servizi di vigilanza;

c) servizi per l'ecologia, quali a titolo esemplificativo: raccolta differenziata materiale di recupero (carta, plastica, vetro, ecc) e relativa sensibilizzazione.

La cooperativa si propone inoltre:

1. di battersi per il superamento della logica dell'esclusione e delle forme assistenzialistiche del controllo sociale e per la riappropriazione della soggettività da parte dei singoli e degli strati subalterni;
2. di stabilire rapporti e convenzioni con le altre società cooperative, con Agenzie dello Stato ed Europee, con la Regione, il Comune, le organizzazioni sindacali, gli istituti di ricerca e universitari e ogni altro ente pubblico e privato, commerciale e non;
3. di divenire un punto di riferimento per quanti operano nei campi anzi elencati e sentano di aderire agli indirizzi della cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di un lavoro stabile retribuito e adeguato alle necessità di ciascuno, a tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;
4. di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, ad un allargamento del campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari e complessi;
5. di affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavoratori, sia per coadiuvarne l'espansione con la propria attività, sia per dividerne indirizzi ed azione democratica;
6. di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la cooperativa potrà aderire ad associazioni di cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative in materia di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro o di servizio;
7. di conservare gli studi e le ricerche fatte che rimarranno di proprietà della cooperativa;
8. di ottenere ogni agevolazione anche fiscale e creditizia che intendano favorire la mutualità e l'occupazione giovanile nell'ambito della legislazione Regionale e Nazionale;
9. di promuovere seminari di studio, dibattiti pubblici, indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi della cooperativa di cui all'articolo 3;
10. di organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento connessi ai campi di attività e di intervento;
11. di organizzare attività finalizzate all'informazione e sensibilizzazione degli utenti dei servizi sociosanitari e delle loro famiglie;
12. di collaborare e collegarsi con le altre realtà (movimenti, organizzazioni, cooperative) esistenti che si propongono scopi analoghi;
13. di organizzare e gestire emittenti autonome di informazione;
14. di progettare, realizzare e gestire attività di formazione e di orientamento ed attività di aggiornamento e riqualificazione per lavoratori, disoccupati e fasce deboli del mondo del lavoro utilizzando anche finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e lo-

cali.

2) Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3) La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

4) La Cooperativa può utilizzare la legislazione in vigore ed utilizzare finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati.

5) Può altresì partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies.

Art. 5 – Requisiti mutualistici

La cooperativa:

1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;

2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 – Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini

a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 7 - Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dal consiglio di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per assumere il quadro di riferimento normativo della SPA.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci e non può determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sull'ammissione. Delibera anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- il sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con le stesse modalità e termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7 - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla disciplina della SPA e, conseguentemente, di modificare lo statuto.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguen-

temente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo, se da versare, e di quanto previsto nel successivo articolo 9. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio atti-

vità in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 11 ;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza la prescritta autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- g) che venga a cessare il rapporto mutualistico;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui eventuale rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- k) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;
- l) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 15 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comuni-

cate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico. Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Art. 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 24, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 24, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 24.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 16.

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Titolo IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e di investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo V

RISTORNI

Art. 20 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

Titolo VI

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 21 – Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ;
- b. dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

- e. dalla riserva straordinaria;
- f. dalle eventuali riserve divisibili;
- g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h. dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare il 25% delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di ammissione.

La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed indicate nella stessa comunicazione di ammissione.

Art. 23 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 6. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Art. 24 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mu-

tualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 21.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del presente articolo, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- c) il collegio dei sindaci, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c.

Art. 26 – Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono compiti dell'assemblea ordinaria dei soci:

- approvare il bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- determinare la struttura dell'organo amministrativo e nominare gli amministratori;
- nominare, se del caso, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- determinare la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- approvare i regolamenti previsti dal presente statuto o che verranno proposti dall'Organo amministrativo;
- deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità (per le cooperative di produzione e lavoro L. 142/01);
- approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

Oltre che per l'approvazione del Bilancio, l'assemblea si riunisce quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria dei soci decide su:

- le modificazioni dello statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la proroga della durata della cooperativa;
- l'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto stabilito dal precedente art. 19 e dalle leggi in materia;
- l'aumento del capitale sociale per incremento del numero e/o del valore nominale delle quote dei soci già esistenti;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 27 - Convocazione dell'assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

La convocazione potrà essere effettuata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti per le modificazioni dello statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. In tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 29 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30 – Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Art. 31 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,

dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Compete, fra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

- convocare sia l'assemblea ordinaria che straordinaria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di

nuovi soci.

- stipulare tutti gli atti e contratti ed eseguire tutte le operazioni inerenti alla attività sociale;
- predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- determinare la remunerazione della prestazione mutualistica, sulla base dei regolamenti e deliberazioni in materia adottate dall'assemblea dei soci;
- avanzare proposte all'assemblea dei soci sulla misura dei ristorni, sul conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda e sulla costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso si proceda alla nomina di Amministratore Unico questi resta in carica per il periodo determinato dai soci comunque non superiore a tre anni.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

Per le sue determinazioni l'amministratore unico, in presenza del collegio sindacale, convoca le riunioni secondo le modalità ordinarie.

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società ed a lui competono le stesse decisioni che spettano al Consiglio di amministrazione.

Per le proprie determinazioni l'amministratore redigerà appositi verbali da contenere in apposito libro denominato libro delle deliberazioni dell'amministratore unico da tenere secondo le norme e le modalità previste dalla legislazione vigente similmente al libro del consiglio di amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il

Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 33 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea

Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il collegio sindacale può anche essere costituito nella sua interezza da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro

delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nominata. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante a seguito della liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e nei casi di legge dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 38 - Normativa applicabile

Come stabilito al precedente art. 1, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative con particolare riferimento a quelle sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

f.to Zappalà Salvatore

f.to Sebastiano Micali notaio